

**ATTO N. DD 4602**

**DEL 04/11/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 303**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”

Comune: Volpiano

Proponente: Ferrero Merlino s.n.c.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 24/08/2020 la Società Ferrero Merlino s.n.c. con sede legale in Volpiano – Via Padova n. 12 e Partita IVA n. 07378760016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “*Recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*” in Comune di Volpiano, in quanto rientrante nelle seguente categoria progettuale dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i:

- n. 32 ter “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

Con nota prot. n. 59588 del 02/09/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai

componenti dell'organo tecnico.

**Rilevato che:**

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Volpiano (Foglio 38, mappali 92-104) nell'area produttiva in completamento di Via Regione Cravero che si sviluppa tra Via Torino (SP 3) e l'Autostrada A5. Il lotto a destinazione produttiva, con una superficie di circa 8.100 mq, è attualmente libero ed inutilizzato.

È intenzione della società proponente attivare nell'area un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i.:

- Tipologia 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”;
- Tipologia 7.6 “conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo”;
- Tipologia 1.1 “rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi”;
- Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e cascami di lavorazione”;
- Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e cascami di lavorazione”;
- Tipologia 6.1 “rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici”;
- Tipologia 9.1 “scarti di legno e sughero, imballaggi di legno”;

L'attività proposta consiste essenzialmente nello stoccaggio (R13 - messa in riserva finalizzata al trattamento) e nella successiva lavorazione (R5) dei materiali inerti conferiti, tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia. Al contempo si prevede l'esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti quali carta, metalli ferrosi e non, plastica e legno.

Le tipologie di rifiuti, le attività di recupero e le quantità massime in stoccaggio e movimentabili annualmente previste sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 7.1	R13/R5	6.200	40.000
Tipologia 7.6	R13/R5	5.800	15.799
Tipologia 1.1	R13	5	200
Tipologia 3.1	R13	30	1.500
Tipologia 3.2	R13	20	1.000
Tipologia 6.1	R13	5	500
Tipologia 9.1	R13	20	1.000

<b>Totale</b>		<b>12.080</b>	<b>59.999</b>
---------------	--	---------------	---------------

Per le lavorazioni degli inerti è previsto l'utilizzo di un gruppo semovente di frantumazione OM TRACK ULISSE 96 F, matricola n° 99D06200T (impianto di proprietà di altra azienda tramite contratto di nolo a freddo).

E' prevista la realizzazione della recinzione, di idonea pavimentazione del piazzale (con collettamento e trattamento delle acque meteoriche) e la predisposizione delle suddivisioni interne, anche tramite barriere mobili tipo new-jersey, per creare le differenti aree di stoccaggio.

L'area totale del sito di circa 8.100 mq sarà così suddivisa:

- superficie pari a circa 2.500 mq, utilizzata per le attività accessorie all'attività di gestione
- rifiuti, aree di transito, aree di stoccaggio materie prime, e viabilità interna;
- superficie di circa 5.600 mq adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 19286 del 07/10/2020 del Comune di Volpiano;
- nota prot. n. 65630 del 25/09/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- nota prot. n. 76604 del 28/10/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

Dovrà essere avviata tramite SUAP la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013 che comprenderà i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si evidenzia, ai sensi del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi" della CmTo, che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:

- la realizzazione ed il collaudo dell'impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
- la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera;
- l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche n.1/R da parte dall'autorità competente;

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

*Vincoli*

L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali fatto salvo quanto sotto specificato.

*Pianificazione Comunale*

L'area in cui ricadono i mappali oggetto dell'intervento fa parte dell'ambito IN05 aree produttive e industriali di nuovo impianto ed è normata dall'art. art. 33 NTA del PRGC vigente. In esse l'edificazione è

subordinata alla realizzazione di nuovo impianto infrastrutturale e/o SUE di iniziativa pubblica o privata.

Si rammenta che ai sensi della normativa vigente un'area soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) è conseguentemente sottoposta anche all'ambito di applicazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) per definire le ricadute ambientali dello stesso.

Il sito d'interesse risulta classificato tra le “*aree prevalentemente industriali*” di classe V di zonizzazione acustica comunale.

La Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico indica l'area individuata in Classe II “*Pericolosità geomorfologica moderata*” ovvero “*Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici. Utilizzazione urbanistica: è subordinata all'adozione ed al rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singololotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità*”. Più nel dettaglio si trova nella sottoclasse II b – “*aree caratterizzate da soggiacenza ridotta e/o potenzialmente soggette a modesti allagamenti*” per la quale valgono le seguenti prescrizioni normative previste dall'art. 53 delle norme di attuazione “*gli interventi in questi settori andranno corredati da una relazione geologico-tecnica che verifichi le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di laminazione*”.

Dall'elaborato RIR risulta che l'area oggetto dell'intervento rientra in “*area di esclusione*” dove non sono ammesse le categorie territoriali A-B di cui al DM 09/05/2001, casistica non riscontrata per l'attività in oggetto.

Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere attestata da parte del Comune sede dell'opera la compatibilità urbanistica che, come in precedenza evidenziato, costituisce presupposto essenziale all'esercizio dell'attività.

### **3. dal punto di vista progettuale e ambientale**

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area prettamente produttiva.

Le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di approvazione del Piano di Gestione dell'Acque Meteoriche e di Lavaggio.

#### *Gestione rifiuti*

La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi con email del 24/09/2020 ha evidenziato i seguenti aspetti di cui occorrerà rendere conto nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- elaborare un sistema gestionale che recepisca le indicazioni e i criteri contenuti nelle Linee Guida SNPA n. 23/2020, relative agli impianti che intendono produrre End of Waste, fornendo anche il dato di capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato tale qualifica, nonché la predisposizione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito trattamento ecc., con planimetria di dettaglio;
- chiarire se l'attività di messa in riserva (R13) indicata per le Topologie 7.1 e 7.6 è da considerarsi propedeutica alla successiva fase di recupero. Se effettivamente vi è intenzione di svolgerla, dovranno essere fornite descrizione delle procedure gestionali;
- per la Tipologia 7.1 fornire le modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione e la verifica alla conformità alla Circolare n. 5205 del 15/7/2005, specificando anche in relazione alla suddetta Circolare frequenza delle prove e modalità di formazione dei lotti;
- per la Tipologia 7.6 fornire modalità gestionali sulla base dei contenuti della normativa di riferimento per l'EoW (DM 69/2018);
- fornire documentazione fotografica che dimostri la presenza delle dotazioni minime come da D.M. 5/2/1998 e s.m.i..

#### *Scarichi e Gestione acque meteoriche*

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

In relazione alla gestione delle acque meteoriche l'Ufficio Scarichi della Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 65630 del 25/09/2020 ha evidenziato i seguenti aspetti di cui occorrerà rendere conto nell'ambito dell'iter per l'approvazione del Piano di Gestione Acque Meteoriche e di Lavaggio ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i.:

*“...l'impresa ha presentato, tramite lo SUAP di Volpiano, in data 29/05/2020 (ns prot. n. 37434) l'istanza finalizzata all'approvazione del P.P.G. per il sito in argomento. A seguito della presentazione della citata istanza, questa Direzione, con nota prot. n. 39902 del 11/06/2020 ha comunicato allo SUAP l'avvio del procedimento segnalando, contestualmente, la necessità di alcuni approfondimenti tecnici al fine del prosieguo del procedimento. Stante quanto sopra, pur rilevando la necessità di integrazioni tecniche per una valutazione esaustiva del P.P.G. presentato dall'impresa, alla luce delle informazioni ad oggi in possesso di questa Direzione, si ritiene che il progetto, per gli aspetti di propria competenza, possa essere valutato direttamente nell'ambito dell'istruttoria di A.U.A e del procedimento in corso ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R/2006.*

*Si coglie l'occasione, ad ogni buon fine, per segnalare la documentazione necessaria a questa Direzione per le successive fasi procedurali e già richiesta con la citata nota del 11/06/2020 prot. n. 39902:*

- 1. il nulla-osta idraulico all'immissione delle acque meteoriche nella condo-a della zona industriale rilasciato dal gestore/proprietario della stessa;*
- 2. specificare come avviene l'approvvigionamento idrico per le acque utilizzate nel sito in questione;*
- 3. particolare costruttivo dell'innesto della canalina di raccolta delle acque meteoriche con il pozzetto di bypass;*
- 4. ad integrazione delle cara-eristiche già fornite, una specificazione in merito alla pavimentazione della superficie scolante ed al sistema di canaline di raccolta previste, ed in particolare deve essere*

*garantito che le stesse siano realizzate in modo da conservare nel tempo una portanza adatta all'attività svolta ed un'efficace impermeabilizzazione, e che le canaline siano in grado di effettuare una idonea raccolta e convogliamento (mediante un'opportuna pendenza e cara-eristica costruttiva) delle acque meteoriche verso il sistema di tra-amento e immissione delle stesse nel corpo recettore finale;*

*5. planimetria dettagliata nella quale vengano evidenziate in colori diversi le canalizzazioni di raccolta delle superfici scolanti inviate al tra-amento delle acque di prima pioggia e quelle destinate all'immissione diretta delle acque meteoriche nella condotta della zona industriale”.*

#### *Emissioni in atmosfera*

L'Ufficio Emissioni della Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 76604 del 28/10/2020 ha evidenziato quanto segue:

*“..Si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il Gestore ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi all'Impresa”.*

Si rammenta che per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse, ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo “Emissioni diffuse”, scaricabile all'indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>

#### *Rumore*

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non si evidenziano criticità in merito.

Si ritiene opportuno comunque prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime più gravose dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni a suo tempo condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

#### *Sottosuolo*

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice.

#### *Prevenzione incendi*

Le quantità oggetto della presente richiesta non sono soggette a visite e controlli di prevenzione incendi così come previsto dall'allegato I del D.P.R. n.151/2011.

#### *Viabilità*

Lo stabilimento è situato in un zona produttiva in completamento, fuori da centri abitati, in una posizione facilmente raggiungibile dalle autostrade Torino Milano e Torino Aosta senza l'interessamento di aree

residenziali.

Il traffico indotto (quantificato in 1 automezzo/ora dunque in 2 automezzi ora tra ingressi ed uscite) dall'attività è da ritenersi compatibile con la viabilità interessata come detto nel complesso funzionale e sufficientemente articolata al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento escludendo l'attraversamento di aree sensibili (centri urbani, zone residenziali,...).

**Ritenuto che:**

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi.

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

**Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi**

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e 3. *dal punto di vista progettuale e ambientale.*

**Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

Costituisce presupposto essenziale all'esercizio dell'attività:

- la realizzazione ed il collaudo dell'impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
- la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera;
- l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche n.1/R da parte dall'autorità competente;

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 24/08/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Unica Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

**Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)**

Rumore: entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento della stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

**Adempimenti**

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**



Città metropolitana di Torino

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto denominato *“Recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”* da realizzarsi in Comune di Volpiano presentato in data 24/08/2020 dalla Società Ferrero Merlino s.n.c. con sede legale in Volpiano – Via Padova n. 12 e Partita IVA n. 07378760016 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/11/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano